

## DISPOSIZIONE

**Oggetto: voli introduttivi con aeromobili non complessi, in accordo al Regolamento (UE) 965/2012 e successivi emendamenti, effettuati da operatori non titolari di certificazione ATO.**

### II DIRETTORE GENERALE

- visto l'Articolo 6, paragrafo (4a), punto (c) del Regolamento (UE) n° 965/2012 del 5 ottobre 2012, come emendato dal Regolamento (UE) n° 379/2014 del 7 aprile 2014;
- visto il paragrafo ARO.OPS.300 dell'Annesso 2 al summenzionato Regolamento;
- visto il Regolamento (CE) n° 2042/2003 del 20 novembre 2003 e successivi emendamenti;
- visto il Regolamento (CE) n° 785/2004 del 21 aprile 2004 e successivi emendamenti;
- considerata la necessità di assicurare adeguati livelli di sicurezza ai voli in oggetto;

### DISPONE QUANTO SEGUE

Per i voli introduttivi svolti all'interno del territorio italiano da parte di operatori non titolari di certificazione ATO<sup>(1)</sup>, in aggiunta ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 965/2012 e successivi emendamenti, si applicano le seguenti condizioni aggiuntive:

- 1) la gestione della navigabilità continua degli aeromobili da impiegare nei voli introduttivi, deve essere affidata ad organizzazioni CAMO approvate in accordo alla sottoparte G dell'Annesso I (Parte M) al Regolamento (CE) 2042/2003;
- 2) i voli introduttivi devono essere condotti da pilota in possesso di abilitazione TRI (*Type Rating Instructor*) o CRI (*Class Rating Instructor*) o FI (*Flight Instructor*);
- 3) l'operatore deve stipulare, per ciascun aeromobile da impiegare nei voli introduttivi, un'assicurazione sulla Responsabilità Civile ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004, che copra anche le persone presenti a bordo durante lo svolgimento di tali voli.

<sup>(1)</sup> *Approved Training Organisation* in accordo al Regolamento (EU) 1178/2011 del 3 novembre 2011 e successivi emendamenti.

Il Direttore Generale  
Dott. Alessio Quaranta

